

**NORME DI AFFILIAZIONE
E TESSERAMENTO 2023**

Articolo 1 – Procedura per prima affiliazione

1. Le domande di prima affiliazione, regolarmente siglate e timbrate, dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la modulistica online predisposta entro il 30 settembre 2023 (*fermo restando le regole sulla partecipazione alle attività agonistiche federali di seguito elencate*).
2. Saranno considerate “non trasmesse” le domande di affiliazione inviate secondo altre modalità diverse da quelle indicate dalle presenti norme o modulistica non completa in ogni sua parte.
3. Le domande dovranno essere compilate sui moduli predisposti in tutte le loro parti.
4. Le domande trasmesse dovranno essere complete di:
 - a) Denominazione completa (come riportata sullo statuto) della Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;
 - b) Indirizzo della sede sociale e dei recapiti postali, telefonici ed e-mail;
 - c) Nome, cognome e dati anagrafici, telefonici ed e-mail del Presidente e dei Dirigenti della Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;
 - d) Nome, cognome, codice fiscale e tutte le informazioni richieste sui moduli online di tesseramento, grado di tutti gli atleti che praticano attività federali nell’ambito della Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;
 - e) Dati anagrafici, diplomi di qualifiche o gradi e curriculum sportivo del o dei Tecnici sportivi;
 - f) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto registrato all’Ufficio del Registro;
 - g) Copia del Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale dell’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;
 - h) Copia del verbale assembleare dell’ultimo rinnovo delle cariche sociali;
 - i) Ricevuta della quota di affiliazione e di tutti i tesseramenti mediante unico versamento su conto bancario;
 - j) Moduli di censimento per i tesserati e per l’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;
 - k) Modulo di censimento per la ricognizione di tesserati con disabilità;
 - l) Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), come da vigenti regolamenti;
 - m) Consenso al trattamento dei dati personali per ogni tesserato (dirigenti, tecnici e atleti).
5. Ai fini della comunicazione della documentazione di cui ai precedenti commi 4, lettera d) e 4 lettera e), gli interessati, non in continuità di tesseramento, dovranno riportare solo i gradi e le qualifiche rilasciate dalla FIWuK. In ogni caso, gli interessati saranno soggetti a verifica e riconoscimento secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme. Gli interessati che non siano stati tesserati alla FIWuK nelle cinque stagioni precedenti dovranno allegare i diplomi e la documentazione amministrativa relativamente ai gradi e qualifiche conseguite e dichiarate, pena l’inammissibilità della richiesta di riconoscimento stessa.
6. Solo dopo la ricezione della documentazione richiesta, regolarmente siglata e timbrata, la domanda di prima affiliazione sarà ratificata dai preposti Organi Federali. Tale ratifica verrà sospesa se non è stato trasmesso il tesseramento di alcun tecnico riconosciuto dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu e fino a quando non si provvederà con l’inquadramento secondo le presenti norme e le regolamentazioni federali.

7. La quota di affiliazione per le associazioni e società sportive dilettantistiche che ricadono nelle previsioni del presente articolo è di euro 550,00 (cinquecentocinquanta//00).
8. Le associazioni e società sportive che si affiliano pagando tale quota possono tesserare atleti agonisti e non agonisti. Possono, inoltre, svolgere tutte le attività formative federali, possono svolgere gli esami federali, possono, altresì, partecipare a tutte le attività agonistiche e promozionali federali (campionati, trofei, coppe, ecc.).
9. La quota di cui al precedente comma 7 include la possibilità di affiliare l'associazione o società sportiva dilettantistica e di tesserare un numero di tre (3) dirigenti sociali, un (1) tecnico sportivo (*il tecnico sportivo titolare dovrà essere residente nella stessa provincia dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica interessata*) e la relativa partecipazione gratuita ai corsi di aggiornamento obbligatori, e cinque (5) atleti.
10. Contestualmente alla quota di affiliazione, l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica dovrà versare la seguente quota aggiuntiva relativa alla verifica del tecnico sportivo:
 - a) Nessuna quota aggiuntiva se il tecnico titolare è qualificato dalla FIWuK ed in continuità di tesseramento (*il tecnico sportivo titolare dovrà essere residente nella stessa provincia dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica interessata*), ovvero
 - b) Una quota di ricongiunzione di euro 150,00 (centocinquanta//00) per ogni stagione sportiva precedente alla stagione sportiva a cui ricongiunge, fino a un massimo di euro 1.200,00 (mille e duecento//00), per i tecnici sportivi qualificati dalla FIWuK ma non in continuità di tesseramento, ovvero
 - c) Una quota di esame di qualifica e graduazione minima (Istruttore – II duan) pari a euro 1000,00 (mille//00) per i tecnici sportivi non qualificati dalla FIWuK.
 - d) Alle quote di cui alle precedenti lettere b) o c) dovrà essere aggiunta la quota di euro 200,00 (duecento//00) a copertura della verifica tecnica.
11. La quota di cui al precedente comma 7 è derogata secondo le modalità indicate al successivo articolo 3.
12. Le quote di cui al precedente comma 10, lettere b) e c) non si applicano ai tecnici sportivi di III livello SNaQ la quale qualifica sia stata rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale Olimpica di sport di combattimento e/o Arti Marziali.

Articolo 2 – Procedura per riaffiliazione

1. Le domande di riaffiliazione, regolarmente siglate e timbrate, devono essere inviate esclusivamente attraverso il modulo online predisposto.
2. La domanda deve essere compilata sui moduli online in tutte le sue parti.
3. La domanda di riaffiliazione deve essere compilata, firmata e inviata dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023. Tale domanda, compilata su apposita modulistica e moduli online, dovrà essere accompagnata dalla documentazione necessaria e dalla copia del bonifico bancario della prevista quota federale di riaffiliazione e di tutti i tesseramenti (dirigenti, tecnici e di tutti gli atleti praticanti attività federali nella Società Sportiva), mediante unico versamento. La domanda di riaffiliazione deve contenere la modulistica di cui al precedente articolo 1, comma 4, lettere a), b) c), d), e), g), h), i), j), k), l) e m).
4. La società che si riaffilierà dopo la scadenza dei termini del 31 gennaio 2023 dovrà effettuare la procedura di prima affiliazione, di cui al precedente articolo 1, perdendo i diritti di anzianità.
5. Dal 1° gennaio 2023, le società sportive affiliate e riaffiliate nell'anno precedente non sono più coperte dall'assicurazione.

6. Si precisa che le società sportive di prima affiliazione acquisiscono l'anzianità a partire dalla data in cui gli organi federali preposti ne deliberano l'accettazione.
7. Le società già iscritte nell'anno precedente, saranno considerate riaffiliate per il 2023 nel momento in cui, dopo aver pagato la quota di affiliazione, inviano la modulistica richiesta attraverso il modulo di caricamento predisposto e completano la procedura di riaffiliazione.
8. Per la partecipazione ai Campionati regionali/interregionali e Nazionali assoluti il Consiglio Federale ha deliberato che le società sportive dovranno completare il tesseramento (sia mediante il regolare versamento delle quote previste per associazioni e atleti, sia mediante il completamento dei moduli previsti per il tesseramento dell'associazione e per i singoli atleti) entro i 7 giorni prima della gara.
9. Per tutte le gare diverse dai Campionati regionali/interregionali e nazionali assoluti, il tesseramento va completato entro i 7 giorni prima della gara.
10. Coloro che non risulteranno regolarmente tesserati alla FIWuK nei tempi stabiliti non potranno partecipare senza alcuna possibilità di deroga alle attività agonistiche federali.
11. Solo le Associazioni e Società Sportive dotate dei requisiti previsti dalla normativa statale e federale potranno ottenere l'affiliazione alla FIWuK. Va, inoltre, avvertito che con l'affiliazione i sodalizi sportivi, oltre a effettuare l'ingresso nel mondo federale, ottengono anche un riconoscimento provvisorio ai fini sportivi da parte del CONI e dal Dipartimento dello Sport. Il riconoscimento diverrà definitivo solo a seguito dell'iscrizione del sodalizio ai registri obbligatori previsti dalle vigenti normative.
12. La società sportiva acquisirà il diritto di voto nelle Assemblee Nazionali dopo aver maturato 12 mesi di anzianità di affiliazione continuativa dalla data di accettazione da parte dei preposti organi federali.
13. La quota di affiliazione per le associazioni e società sportive dilettantistiche che ricado nelle previsioni del presente articolo è di euro 550,00 (cinquecentocinquanta//00).
14. Le associazioni e società sportive che si affiliano pagando tale quota possono tesserare atleti agonisti e non agonisti. Possono, inoltre, svolgere tutte le attività formative federali, possono svolgere gli esami federali, possono, altresì, partecipare a tutte le attività agonistiche e promozionali federali (campionati, trofei, coppe, ecc.).
15. La quota di cui al precedente comma 7 include la possibilità di affiliare l'associazione o società sportiva dilettantistica, e di tesserare un numero di tre (3) dirigenti sociali, un (1) tecnico sportivo e cinque (5) atleti.
16. Contestualmente alla quota di affiliazione, l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, che presenta un tecnico sportivo titolare non in continuità di tesseramento, dovrà versare la seguente quota aggiuntiva relativa alla verifica del tecnico sportivo:
 - a) Una quota di ricongiunzione di euro 150,00 (centocinquanta//00) per ogni stagione sportiva precedente alla stagione sportiva a cui ricongiunge, fino a un massimo di euro 1.200,00 (mille e duecento//00), per i tecnici sportivi qualificati dalla FIWuK ma non in continuità di tesseramento, ovvero
 - b) Una quota di esame di qualifica e graduazione minima (Istruttore – II duan) pari a euro 1000,00 (mille//00) per i tecnici sportivi non qualificati dalla FIWuK.
 - c) Alle quote di cui alle precedenti lettere a) o b) dovrà essere aggiunta la quota di euro 200,00 (duecento//00) a copertura della verifica tecnica.
17. Le quote di cui al precedente comma 16, lettere a) e b) non si applicano ai tecnici sportivi di III livello SNaQ la quale qualifica sia stata rilasciata di una Federazione Sportiva Nazionale Olimpica di sport di combattimento e/o Arti Marziali.
18. La quota di cui al precedente comma 13 è derogata secondo le modalità indicate al successivo articolo 3.

Articolo 3 – Deroghe alle quote di affiliazione

1. Le quote di cui agli articoli 1, comma 7, e 2, comma 13, vengono ridotte ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00) nel caso in cui l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica tesseri solo atleti non agonisti non graduati.
2. La quota di cui al precedente comma include la possibilità di affiliare l'associazione o società sportiva dilettantistica, e di tesserare un numero di tre (3) dirigenti sociali, un (1) tecnico sportivo e cinque (5) atleti.
3. L'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica che si trova nelle condizioni di cui al precedente comma 1 potrà partecipare alle sole attività formative relative alla formazione obbligatoria del tecnico sportivo o dei tecnici sportivi tesserati.
4. Qualora le condizioni per l'applicazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 vengano meno durante la stagione sportiva, l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica dovrà integrare immediatamente la quota di affiliazione, pena la sospensione amministrativa della stessa.
5. Restano invariate le condizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 relativamente ai riconoscimenti dei tecnici sportivi tesserati.
6. Le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche assegnatarie del contributo di euro 300,00 da destinare alle associazioni/società sportive dilettantistiche per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da covid-19 (misura 1.2.) potranno compensare il predetto contributo con la quota di cui agli articoli 1, comma 7, e 2, comma 13 previa presentazione di specifica documentazione contestualmente alla presentazione della domanda di riaffiliazione.

Articolo 4 – Sedi distaccate

1. Le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche regolarmente affiliate hanno la possibilità di aprire fino ad un massimo di tre sedi distaccate nella stessa regione, ed una fuori regione.
2. Le Società interessate dovranno compilare l'apposita modulistica, indicando l'elenco degli atleti che si allenano presso le sedi distaccate.
3. Le sedi distaccate che si trovano ad una distanza chilometrica maggiore o uguale a 100 km dalla sede centrale dovranno prevedere la presenza di un tecnico sportivo titolare.
4. La quota di affiliazione per ogni sede distaccata è di euro 150,00 (centocinquanta//00). Tale quota non include il tesseramento del tecnico titolare della sede distaccata.

Articolo 5 – Tesseramento tecnici sportivi aggiuntivi

1. Le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate dovranno tesserare tutti i tecnici sportivi che effettivamente operano all'interno del sodalizio sportivo. Il tesseramento dei tecnici sportivi che risiedono al di fuori della regione di competenza dovrà essere seguito dal contestuale pagamento della tassa per sede distaccata nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 4, comma 1.
2. I tecnici che intendono rinnovare l'iscrizione all'Albo dovranno presentare la domanda alla FIWuK, attraverso una società affiliata, entro i termini generali previsti dalle presenti norme.

3. Le presenti norme sanciscono l'obbligo di curare la competenza professionale da parte di ogni tecnico sportivo mediante la partecipazione ad attività formative programmate.
4. La quota di tesseramento per ogni tecnico sportivo aggiuntivo è di euro 300,00 (trecento//00). Tale quota permette la partecipazione gratuita alle attività formative obbligatorie per un numero di 6 (sei) CTFS (Crediti Tecnici Formativi Sportivi) [1 CTFS = 6 ore di formazione].
5. L'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, che tesserava un tecnico sportivo aggiuntivo non in continuità di tesseramento, dovrà versare la seguente quota aggiuntiva relativa alla verifica del tecnico sportivo:
 - a) Una quota di ricongiunzione di euro 150,00 (centocinquanta//00) per ogni stagione sportiva precedente alla stagione sportiva a cui ricongiunge, fino a un massimo di euro 1.200,00 (mille e duecento//00), per i tecnici sportivi qualificati dalla FIWuK ma non in continuità di tesseramento, ovvero
 - b) Una quota di esame di qualifica e graduazione minima (Istruttore – II duan) pari a euro 1000,00 (mille/00) per i tecnici sportivi qualificati dalla FIWuK.
 - c) Alle quote di cui alle precedenti lettere a) o b) dovrà essere aggiunta la quota di euro 200,00 (duecento/00) a copertura della verifica tecnica.
6. Le quote di cui al precedente comma 5, lettere a) e b) non si applicano ai tecnici sportivi di III livello SNaQ la quale qualifica sia stata rilasciata di una Federazione Sportiva Nazionale Olimpica di sport di combattimento e/o Arti Marziali.
7. I tecnici sportivi dovranno indicare al momento del tesseramento i corsi ed i relativi CTFS che si vorranno seguire. Tali corsi non dovranno superare i 6 CTFS così ripartiti:
 - a) 1 CTFS appartenenti al Gruppo discipline giuridico – amministrative;
 - b) 1 CTFS appartenenti al Gruppo discipline tecnico – regolamentari;
 - c) 2 CTFS appartenenti al Gruppo discipline conoscenze generali;
 - d) 2 CTFS appartenenti al Gruppo discipline tecniche.
8. Gli Ufficiali di Gara, i dirigenti centrali e periferici tesserati necessitano del rinnovo dell'iscrizione all'albo dei tecnici per mantenere i loro gradi e qualifiche.

Articolo 6 – Tesseramento atleti aggiuntivi

1. Le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate dovranno tesserare tutti i propri atleti che praticano, nelle loro sedi, le attività federali anche a livello amatoriale. Violazioni di tale norma saranno affidate al giudizio delle competenti autorità federali.
2. Gli atleti non agonisti possono partecipare a tutte le attività federali (gare e trofei ludico – promozionali e formative) a eccezione delle attività agonistiche (campionati di qualsiasi livello) riservate ai soli atleti "agonisti". L'atleta che inizialmente si tesserava come "non agonista" può diventare "agonista" versando la differenza di quota e adeguandosi alle norme sanitarie previste.
3. Gli atleti in possesso di duan ("graduati") dovranno essere considerati come atleti "agonisti" al momento del tesseramento anche se non parteciperanno ad attività agonistiche federali.
4. La quota di tesseramento per ogni atleta agonista aggiuntivo è di euro 25,00 (venticinque//00). Tale quota si applica a:
 - a) Atleti nati dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 2008 (Sanshou);

- b) Atleti nati il o prima del 31 dicembre 2012 (Wushu Moderno e Tradizionale);
 - c) Qualsiasi altro atleta che partecipi ad attività agonistiche federali secondo le vigenti norme federali;
 - d) Atleti graduati.
5. La quota di tesseramento per ogni atleta non agonista aggiuntivo è di euro 9,00 (nove//00).
6. Le quote di cui al precedente comma 4 vengono ridotte secondo i seguenti tesseramenti multipli:
- a) Per n. 5 atlete agoniste femminili il totale tesseramento sarà di euro 70 (sessanta//00). La presente deroga potrà essere usata una sola volta nell'arco della stagione sportiva.
 - b) Per n. 10 atleti agonisti (maschili e femminili) il totale tesseramento sarà di euro 220 (duecentoventi//00). La presente deroga potrà essere usata una sola volta nell'arco della stagione sportiva.
7. Le quote di cui al precedente comma 5 vengono ridotte secondo i seguenti tesseramenti multipli:
- a) Per n. 5 atleti con disabilità il totale tesseramento sarà gratuito. La presente deroga potrà essere usata una sola volta nell'arco della stagione sportiva.
 - b) Per n. 20 atleti non agonisti (maschili e femminili) il totale tesseramento sarà di euro 130 (centotrenta//00). La presente deroga potrà essere usata fino ad un massimo di 3 (tre) volte nell'arco della stagione sportiva.
8. La richiesta di tesserare altri Atleti potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, salvo diverse disposizioni normative.
9. Ai sensi delle normative federali, un tesserato non può essere iscritto in più di una società sportiva, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Fermo restando che è sempre consentito a un tesserato di ricoprire più ruoli in una società sportiva.

Articolo 7 – Tesseramento Ufficiali di Gara e Dirigenti centrali e periferici.

- 1. La quota di tesseramento per ogni Ufficiale di Gara è di euro 25,00 (venticinque//00).
- 2. La quota di cui sopra comprende il Contributo per la Formazione Continua arbitrale di cui all'articolo 22, comma 11 del Regolamento della Commissione degli Ufficiali di Gara.
- 3. La quota di tesseramento per ogni Dirigente Federale è di euro 100,00 (cento//00).
- 4. La quota di tesseramento per ogni Dirigente Centrale (componente di commissioni nazionali è di euro 10,00 (dieci//00).
- 5. La quota di tesseramento per ogni Dirigente territoriale è di euro 10,00 (dieci//00).
- 6. La quota di tesseramento per ogni Dirigente sociale è di euro 25,00 (venticinque//00).

Articolo 8 – Contributi a favore dello sviluppo di settori federali

- 1. Il Consiglio Federale ha previsto dei contributi federali di solidarietà allo scopo di sviluppare i settori federali. Tali contributi saranno erogati in forma di compensazione al momento del tesseramento attraverso la presentazione di apposita ricevuta.
- 2. I contributi di cui al precedente comma saranno erogati a raggruppamenti di associazioni e società sportive (non meno di venti unità per ogni raggruppamento) che

- siano accomunate da un progetto di sviluppo comune e che siano rappresentate da un'associazione e società sportiva dilettantistica capo fila.
3. Il Consiglio Federale delibera sull'approvazione del contributo di solidarietà. L'approvazione delle liste di associazioni e società sportive dilettantistiche partecipanti al progetto potrà essere approvata totalmente o parzialmente.
 4. L'associazione o società sportiva dilettantistica capo fila dovrà inviare quanto segue:
 - a) Progetto di sviluppo del settore oggetto di contribuzione,
 - b) Lista delle associazioni e società sportive dilettantistiche associate al progetto inviato.
 5. Ai fini dell'accesso alla contribuzione, le associazioni e società sportive dilettantistiche non dovranno risultare affiliate o non hanno collaborato con organizzazione concorrenziali alle attività istituzionali proprie della FIWuK.
 6. I settori coinvolti nella contribuzione di solidarietà sono i seguenti:
 - a) Settori degli Stili Vietnamiti,
 - b) Settore del Sanshou,
 - c) Settore del Wushu Tradizionale e Moderno.
 7. Ai fini dell'accesso ai contributi per i settori di cui al precedente comma 6, lettere a) e b), le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno essere di prima affiliazione.
 8. Il contributo di solidarietà non è compatibile con nessuna altra agevolazione presente nelle presenti norme.
 9. Il contributo di solidarietà prevede:
 - a) Una riduzione pari al 50% della quota di affiliazione sia standard (articoli 1, comma 7, e 2, comma 13) che per non agonisti (articolo 3, comma 1).
 - b) Una riduzione pari al 30% delle quote di tesseramento di cui al precedente articolo 6, comma 4.
 - c) Una riduzione pari al 70% delle quote di tesseramento di cui al precedente articolo 5, comma 4.
 - d) L'esenzione totale delle quote di ricongiungimento e verifica riservate ai tecnici sportivi.

Articolo 9 – Adempimenti Statutari

1. Tutte le società hanno l'obbligo di inviare copia dello statuto, registrato all'ufficio del Registro e aggiornato secondo gli attuali regolamenti CONI. Sono, inoltre, tenute a inviare copia del verbale di rinnovo del consiglio direttivo per la stagione 2021-2024.
2. La FIWuK si riserva di sospendere l'accettazione di quelle società che non hanno provveduto a quanto detto sopra.
3. Si ricorda che le Società Affiliate sono tenute a convocare l'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo almeno una volta nel quadriennio olimpico. Le eventuali modifiche apportate allo Statuto Sociale depositato presso la FIWuK, così come le eventuali variazioni nel Consiglio Direttivo e nei quadri tecnici, dovranno essere comunicate alla Segreteria entro 30 giorni dall'evento.
4. Le società Affiliate hanno il diritto di organizzare e partecipare a tutti i corsi, i seminari e alle manifestazioni, siano esse agonistiche o promozionali, proposte dalla FIWuK, dai Comitati Regionali e dalle Società affiliate, su tutto il territorio Italiano.

Articolo 10 – Tutela dati personali

1. Al fine del trattamento dei dati personali, si fa riferimento all'Informativa Generale n.1.

Articolo 11 – Regolamento Antidoping

1. Con il tesseramento alla Federazione, gli Atleti si impegnano a rispettare le normative dello Stato Italiano inerenti la lotta al doping, in particolare il Regolamento Antidoping Federale. Si assumono, inoltre, l'obbligo di sottoporsi al controllo Antidoping ove richiesto.

Articolo 12 – Tutela sanitaria

1. La tutela sanitaria dei Tesserati Agonisti è regolata dal vigente regolamento sanitario pubblicato in apposita sezione sul sito federale www.fiwuk.com.
2. Il Presidente della Società Sportiva è la figura civilmente e penalmente responsabile relativamente all'idoneità fisica degli atleti e tecnici tesserati, di cui si fa garante mediante certificazione all'atto di iscrizione alle gare o del rinnovo del tesseramento.

La modulistica va inviata attraverso specifico modulo d'invio sul [sito federale](#).

L'affiliazione deve essere completata sull'apposita modulistica online raggiungibile dal sito www.fiwuk.com

I VERSAMENTI DESTINATI ALLA SEDE NAZIONALE DEVONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE ESEGUITI A MEZZO DI BONIFICO BANCARIO AL SEGUENTE CONTO:

**FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU INTESA
SAN PAOLO**

IT50 X030 6912 1171 0000 0009 213

NON SARANNO VALIDI QUEI VERSAMENTI EFFETTUATI IN CONTI DIFFERENTI A QUELLO SOPRACCITATO.